

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ROBERTO LAVAGNINI

La seduta comincia alle 14,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione della proposta di legge Lavagnini ed altri; Gamba: Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali (Approvata, in un testo unificato, dalla IV Commissione permanente della Camera e modificata dalla 4^a Commissione permanente del Senato) (2802-3342B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lavagnini ed altri; Gamba: « Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali », già approvata, in un testo unificato, dalla IV Commissione permanente della Camera, nella seduta del 23 marzo 2004 e modificata dalla 4^a Commissione permanente del Senato, nella seduta del 20 ottobre 2004: « Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali ».

Ricordo che nella seduta di ieri il Presidente della Camera ha proposto, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del regolamento, che il progetto di legge in titolo sia assegnato alla IV Commissione in sede legislativa e che in tal senso ha deliberato l'Assemblea nella seduta odierna.

Comunico il contingentamento dei tempi per la discussione sulle linee generali e per l'esame degli articoli.

Il tempo complessivo per la discussione sulle linee generali è di 6 ore e 11 minuti,

così ripartiti: relatore: 15 minuti; Governo: 15 minuti; richiami al regolamento: 5 minuti; interventi a titolo personale: 30 minuti (con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei Gruppi, pari a 5 ore e 6 minuti, è ripartito nel modo seguente: Forza Italia: 60 minuti; Democratici di sinistra-L 'Ulivo: 45 minuti; Alleanza nazionale: 38 minuti; Margherita, DL-L'Ulivo: 35 minuti; Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro: 32 minuti; Lega nord federazione padana: 31 minuti; Rifondazione comunista: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del Gruppo Misto, pari a 35 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente: Comunisti italiani: 9 minuti; Socialisti democratici italiani: 8 minuti; Verdi-L'Ulivo: 7 minuti; Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI: 4 minuti; Popolari-UDEUR: 4 minuti; Minoranze linguistiche: 2 minuti; altri: 1 minuto.

Il tempo complessivo per l'esame degli articoli fino alla votazione è di 4 ore e 15 minuti, così ripartiti: relatore: 15 minuti; Governo: 15 minuti; richiami al regolamento: 5 minuti; tempi tecnici: per le operazioni di voto: 15 minuti; interventi a titolo personale: 30 minuti (con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei Gruppi, pari a 2 ore e 55 minuti, è ripartito nel modo seguente: Forza Italia: 40 minuti; Democratici di sinistra-L 'Ulivo: 30 minuti; Alleanza nazionale: 20 minuti; Margherita, DL-L 'Ulivo: 18 minuti; Unione dei democratici cristiani e dei democratici di cen-

tro: 15 minuti; Lega nord federazione padana: 12 minuti; Rifondazione comunista: 10 minuti.

Il tempo a disposizione del Gruppo Misto, pari a 30 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente: Comunisti italiani: 8 minuti; Socialisti democratici italiani: 7 minuti; Verdi-L'Ulivo: 6 minuti; Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI: 3 minuti; Popolari-UDEUR: 3 minuti; Minoranze linguistiche: 2 minuti; altri: 1 minuto.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

Intervenendo in qualità di relatore, in sostituzione del collega Ciriaco De Mita, ho tenuto altrove da impegni istituzionali, ricordo che la Commissione difesa della Camera, al termine di un *iter* molto articolato, iniziato il 29 gennaio 2003, ha approvato in sede legislativa, il 23 marzo 2004, un testo risultante dalle proposte di legge C. 2802, di iniziativa dei deputati Lavagnini ed altri, e C. 3342, di iniziativa del deputato Gamba, recanti modifiche al decreto legislativo n. 490 del 1997. La Commissione difesa del Senato, il 20 ottobre 2004, ha approvato in sede deliberante il predetto testo, introducendo ulteriori novelle, che saranno oggetto della presente relazione.

L'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, novella l'articolo 12 del decreto legislativo n. 490 del 1997, relativo alla composizione delle commissioni di avanzamento. Ricordo che, attualmente, il citato articolo prevede che la commissione superiore di avanzamento dell'Esercito sia composta, tra l'altro: dai tenenti generali che ricoprano le cariche di comandante delle Forze operative terrestri ed ispettori a competenza generale nell'ambito dell'Esercito; da due tenenti generali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni più anziani in ruolo, che abbiano espletato o stiano espletando le funzioni del grado, con l'esclusione di alcune cariche tra cui quella di capo del Corpo degli ingegneri,

nonché del sottocapo di stato maggiore dell'Esercito, ove non compreso nei suddetti tenenti generali.

La novella prevede, innanzitutto, che i tenenti generali di cui sopra siano preposti al comando di alti comandi ovvero ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale. La modifica introdotta ha lo scopo di evitare che un'eventuale futura modifica normativa della denominazione degli attuali ispettorati e del COMFOTER, determini un disallineamento con l'attuale testo della disposizione. Infatti, per effetto della novella introdotta, i componenti della commissione vengono identificati per la natura dell'incarico ricoperto (alto comando o ispettorato) indipendentemente dalla denominazione letterale che, nell'organizzazione, l'alto comando verrà ad assumere.

In secondo luogo, la novella corregge due errori materiali presenti nell'attuale testo del citato articolo 12, in quanto sopprime, tra le cariche escluse dalle commissioni di avanzamento, quella del capo del Corpo degli ingegneri, atteso che un ufficiale del ruolo normale delle Armi non può assumere questo incarico, riservato soltanto agli ufficiali del Corpo stesso e rettifica, da due a tre, il numero dei tenenti generali a cui non può appartenere il sottocapo di stato maggiore dell'Esercito, come per altro risulta espressamente in un'altra parte del testo vigente del medesimo articolo 12.

L'articolo 3, comma 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo n. 298 del 2000, che consente all'Amministrazione della difesa di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale dei capitani del ruolo speciale in possesso di determinati requisiti. La novella aumenta il numero massimo dei posti a concorso da cinque a dieci, al fine di consentire, da un lato, ai migliori ufficiali del ruolo speciale, in possesso di particolari titoli di studio (diploma di laurea) e di consolidato rendimento professionale (qualifica di eccellente negli ultimi 3 anni), di migliorare le proprie prospettive di carriera e, dall'altro lato, all'amministra-

zione di compensare eventuali flessioni anomale che si possano registrare nella consistenza dei gradi medio-alti del ruolo normale.

L'articolo 4, introdotto al Senato, novella l'articolo 58, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 490 del 1997, che ammette fino al 2005 anche ufficiali di complemento in servizio di prima nomina a partecipare ai concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali, su richiesta della Forza armata interessata e in relazione alle effettive consistenze nei ruoli. La novella, sopprimendo il requisito del servizio di prima nomina, consente la partecipazione ai concorsi anche agli ufficiali di complemento che abbiano terminato il servizio di prima nomina, senza prolungare il loro servizio trattenendosi per la ferma biennale.

L'articolo 6, comma 3, introdotto al Senato, novella l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 1997, secondo il quale il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito. La novella introdotta, risolvendo un problema interpretativo, prevede che si possa disporre il collocamento in ausiliaria anche su domanda, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge n. 224 del 1986, relativo al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza.

L'articolo 6, comma 4, introdotto al Senato, inserisce tre nuovi commi dopo il comma 6 del citato all'articolo 43 della legge n. 224 del 1986. In particolare, il comma 6-*bis* attribuisce al ministro della difesa ed al ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, la facoltà, di richiamare gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della legge n. 804 del 1973, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Il richiamo è disposto su domanda, previa disponibilità degli interessati, e fermo re-

stando quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 43 che stabilisce, tra l'altro, che gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri ministeri. Inoltre, il comma 6-*ter* dispone che gli ufficiali richiamati ai sensi del precedente comma 6-*bis* mantengono il trattamento economico attribuito dal comma 2 del medesimo articolo 43 agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, ossia, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, il 95 per cento degli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio nonché l'indennità integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere. Infine, il comma 6-*quater* stabilisce che i predetti commi 6-*bis* e 6-*ter*, non si applicano nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.

L'articolo 6, comma 5, novella l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 298 del 2000, che dispone l'applicazione dell'articolo 65, comma 9, del decreto legislativo n. 490 del 1997, soltanto limitatamente al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri. Il combinato disposto di tali norme pertanto prevede che nel caso in cui il conferimento delle promozioni annuali determini eccedenze, nel grado di colonnello o di generale del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, rispetto agli organici di legge, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato solo nel caso in cui l'eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado. La novella, invece, estende la citata disposizione fino all'anno 2009, a tutti i ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in modo da consentire di riassorbire le posizioni soprannumerarie del ruolo speciale, fortemente congestionato, nell'ambito della disponibilità organica offerta dal ruolo normale.

L'articolo 7, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevedeva nel testo approvato dalla Camera, l'applicazione fino al 31 dicembre 2009 del regime tran-

torio disciplinato dall'articolo 60, comma 2, lettere *d*) ed *e*), e dal comma 2-*bis* del citato decreto legislativo n. 490 del 1997, limitatamente all'avanzamento dei tenenti colonnelli. Tale modifica era volta a consentire all'amministrazione di gestire con adeguata flessibilità quelle situazioni di maggiore o minore densità di ufficiali in possesso dei medesimi requisiti di avanzamento che si possono verificare di anno in anno e che, secondo le simulazioni effettuate, sono destinate a persistere ancora per qualche anno. L'articolo è stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato e prevede, ora, l'introduzione di un nuovo articolo 60-*bis* nel corpo del decreto legislativo n. 490 del 1997. L'articolo 60-*bis*, da un lato, aumenta il numero di disposizioni di cui si prevede la proroga e, dall'altro, elimina la limitazione della proroga medesima all'avanzamento dei tenenti colonnelli. La norma, infatti, dispone ora che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 3, le disposizioni di cui all'articolo 60, commi 2, lettere *c*), *d*) ed *e*), e 2-*bis*, all'articolo 62, comma 5, e all'articolo 63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all'anno 2009. La modifica apportata al Senato è il frutto di un più attento esame della problematica, attuato raffrontando il numero di promozioni imposto dalla legge con la pratica evoluzione dei ruoli, che ha fatto emergere la necessità di estendere la previsione introdotta alla Camera a tutti i gradi in cui l'avanzamento avviene con il sistema della valutazione a scelta per merito assoluto. In tal modo, si vuole evitare che si verifichi una disomogeneità nella formazione delle aliquote di avanzamento.

L'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 31, comma 4, lettera *c*), del decreto legislativo n. 298 del 2000. Il citato articolo disciplina il regime transitorio dell'avanzamento di alcuni ufficiali stabilendo la composizione delle aliquote di valutazione secondo determinati criteri finalizzati ad assicurare l'armonico sviluppo del ruolo ed il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche. In particolare, ai fini dell'avanzamento al grado di generale di

brigata, la lettera *c*) prevede l'inserimento nelle aliquote di valutazione dei colonnelli aventi una determinata anzianità, per gli anni dal 2001 al 2008. La novella introdotta dal provvedimento in esame prevede che per gli anni dal 2005 al 2008 nelle aliquote di valutazione siano inseriti, oltre ai colonnelli non ancora valutati, anche i colonnelli già valutati. La modifica ha lo scopo di impedire il sorgere di eventuale contenzioso in quanto, in sede applicativa, è stata avanzata la preoccupazione che l'attuale dizione possa impedire l'inserimento in aliquota del personale che fosse già stato valutato.

L'articolo 9, introdotto dal Senato, novella l'articolo 33 del medesimo del decreto legislativo n. 298 del 2000, inserendo dopo il comma 4 un nuovo comma 4-*bis*. La novella prevede che per gli ufficiali provenienti dalle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato immessi nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 78 del 2000, si prescinde dall'effettuazione del previsto periodo di comando, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore. In proposito, si ricorda che alcuni funzionari della PS sono transitati nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri acquisendo, in ragione della pregressa carriera, il grado di tenente colonnello. Per questo personale, che ha grande esperienza nei servizi di polizia, si pone il problema dell'assolvimento del periodo di comando di due anni, previsto dal decreto legislativo n. 298 del 2000 per l'avanzamento al grado di colonnello. La novella inserita al Senato, quindi, considerata la situazione particolare in cui si trova tale personale, rimuove l'ostacolo all'avanzamento costituito dal periodo di comando di due anni.

L'articolo 10, introdotto al Senato, aggiunge l'articolo 2-*bis* alla legge n. 79 del 1989, recante « Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o civile ». L'articolo 1 della citata legge dispone che il personale militare iscritto nel ruolo d'onore, se decorato al valor

militare o civile, ha diritto, a domanda, di rimanere o essere richiamato in servizio, a condizione che non abbia superato il limite di età previsto per il grado rivestito ai fini della cessazione dal servizio permanente o continuativo. La novella detta alcune disposizioni che riguardano principalmente la disciplina delle spese sostenute dal predetto personale, che si trovi in missione isolata fuori dalla ordinaria sede di servizio.

L'articolo 12, commi 2 e 3, introdotti dal Senato, novellano le denominazioni dei gradi citati dagli articoli 10, comma 1, e 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 490 del 1997, relativi alle commissioni di avanzamento. Le novelle si sono rese necessarie in conseguenza delle modifiche introdotte alle denominazioni dei gradi degli ufficiali generali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, introdotte dall'articolo 12, comma 1, del presente provvedimento durante l'esame alla Camera.

Gli articoli 13, 14 e 15 sostituiscono determinati quadri delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo n. 490 del 1997, che indicano i criteri e le modalità per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente delle diverse Armi. Rispetto ai quadri approvati dalla Camera, il Senato ha introdotto alcune modifiche che riguardano i quadri VI, VII e IX della tabella 1 (Esercito) dell'allegato A e il quadro I della tabella 3 (Aeronautica) dell'allegato C.

L'articolo 16, approvato nel corso dell'esame al Senato, prevede che le disposizioni recate dal provvedimento si applicano a decorrere dal termine più favorevole tra la data del 31 dicembre 2004 e quella di entrata in vigore.

Auspico una rapida approvazione definitiva del provvedimento.

Invito ora il rappresentante del Governo ad intervenire.

FRANCESCO BOSI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

GIUSEPPE COSSIGA. Siamo nuovamente in sede legislativa per l'esame di un

provvedimento la cui iniziativa era costituita da una proposta di legge estremamente snella che si era arricchita o — forse è il caso di dire — appesantita durante l'esame presso questa Commissione e che torna dal Senato ulteriormente arricchita o, forse, ulteriormente appesantita.

Non entro nel merito perché la relazione è stata più che esaustiva. Tuttavia, ricorrendo ad una battuta faccio notare che l'Impero romano è caduto, come si suol dire, a causa della triplice copia, in quanto, cioè, ogni documento doveva essere prodotto in triplice copia, una per lo scrivente, una per il ricevente ed una per l'archivio. Quando in un paese democratico, in una democrazia parlamentare ci si riduce ad inserire in una fonte primaria, quale è una legge del Parlamento, norme relative al trattamento di missione di alcuni ufficiali vuol dire che siamo molto vicini a ciò che ha condotto al crollo dell'Impero romano. Questa circostanza, ahimé, si verifica con frequenza eccessiva. Invero, questa proposta emendativa appare essere stata presentata dal relatore ma mi sembra strano che egli presenti emendamenti del genere; quindi, mi sembra di capire che sia stata ispirata dall'Esecutivo. Pertanto, rivolgo un invito al Governo ad introdurre modifiche importanti, quando necessario.

Poiché in uno Stato come il nostro dovrebbero essere i parlamentari ad approvare le leggi, mentre le amministrazioni dovrebbero occuparsi dei regolamenti, non penso che apporteremo ulteriori modifiche alla proposta di legge in esame, perché è arrivato, sebbene con ritardo, il momento di approvarla; tuttavia, una maggiore attenzione e serietà da parte di chi, al Governo, ha la responsabilità politica di gestire questi provvedimenti sarebbe un bene per tutti.

SILVANA PISA. Come ricordato dal collega Cossiga, il provvedimento quest'oggi all'esame ha seguito un *iter* particolare. È stato originato dall'iniziativa di alcuni parlamentari di questa Commissione, per apportare una limitata, e da noi condivisa, modifica alla materia dello stato

giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali. La discussione che ne è seguita, però, ha introdotto argomenti molto più consistenti, intervenendo con disposizioni riguardanti le promozioni per gli ufficiali cessati dal servizio e, soprattutto, l'applicabilità temporale delle norme per l'aspettativa per riduzione dei quadri.

Successivamente, nel corso della discussione presso il Senato, sono state modificate alcune tra le norme approvate da questa Commissione e ne sono state introdotte altre, che trattano argomenti, a nostro avviso, molto importanti. Mi riferisco, ad esempio, alle norme introdotte con l'articolo 2 — da lei richiamate, signor presidente, in sostituzione del relatore — che modificano la composizione della commissione superiore di avanzamento dell'Esercito che, in sostanza, è l'istituzione deputata a decidere delle carriere degli ufficiali superiori nei gradi dirigenziali, fino ai massimi livelli, e svolge, quindi, un ruolo molto, molto importante.

Anche la normativa riguardante l'aspettativa per riduzione dei quadri è stata modificata. Si tratta di norme molto importanti sia dal punto di vista dei soggetti, riguardando il destino di persone in piena età lavorativa e dotate di un bagaglio professionale di tutto rispetto, sia perché riguardano le funzioni, decidendo i criteri secondo i quali gli ufficiali dirigenziali sono esclusi dal servizio attivo per rispettare il numero chiuso vigente per questi quadri. In pratica, queste norme stabiliscono chi tra essi debba andare a casa prematuramente, anche ove ci fosse tutto l'interesse, sia da parte dell'ufficiale, sia da parte dell'amministrazione, ad essere trattenuto in servizio. Mi riferisco anche all'interesse dell'amministrazione perché si tratta, generalmente, di persone dotate di competenze molto sofisticate. Noi abbiamo incontrato alcuni ufficiali che si trovano nella descritta situazione, per esempio presso il COFA di Poggio Arenatico, e devo dire che il disagio provocato a questi ufficiali è un problema che noi dobbiamo tenere presente.

Inoltre, presso il Senato si è intervenuti sul regime transitorio dell'avanzamento e

sulla denominazione dei generali, cui anche lei si è riferito, signor presidente. Personalmente, non sono in grado di apprezzare la preziosità di questo cambiamento ma immagino che sia molto importante.

Noi non siamo contrari all'approvazione di questo provvedimento ma rileviamo che si poteva fare di più e meglio, sia sulle materie introdotte, sia su altre questioni che non sono state prese in considerazione e sono state accantonate. Molto brevemente vorrei citarne alcune, tra cui, innanzitutto, la questione dell'aspettativa per riduzione dei quadri, cui già mi sono brevemente riferita in precedenza. Riguardo a tale problematica, è stato accolto il principio, che noi avevamo proposto al Senato, di introdurre la possibilità per gli ufficiali in qualche modo colpiti da questa norma di essere collocati in ausiliaria, anche se, a nostro giudizio, questa stessa previsione potrebbe essere normata con maggiore attenzione all'anzianità contributiva del soggetto.

Invece, non è stata accolta l'altra ipotesi, che noi avevamo avanzato, di un'adesione volontaria, anche se concordata con l'amministrazione, del collocamento in aspettativa, che potrebbe risolversi senza imposizioni rispetto ad un problema di numero chiuso. In ciò individuo una contraddizione generale anche rispetto all'ordinamento del paese. Noi abbiamo assistito alla discussione e all'approvazione di una normativa relativa agli incentivi per tutte le categorie per restare al lavoro (non mi riferisco al pubblico impiego, ovviamente, per il quale non sono previsti). Insomma, c'è nella società questa idea, espressa dal Governo, di un incentivo a restare al lavoro. In questo caso, ci troviamo di fronte a soggetti che vorrebbero restare al lavoro ma non possono, perché c'è un numero chiuso. Credo che questa problematica noi dovremmo in qualche modo affrontarla e credo che questi ufficiali se lo aspettino. Non vi fornisco la ricetta per una soluzione; però, vi invito ad affrontare questo problema.

Vi è, inoltre, un'altra questione. Il regime transitorio dell'avanzamento, che è

conveniente prorogare, deve avere però particolare attenzione alle posizioni di quei ruoli e corpi — mi riferisco, ad esempio, alla Marina — per i quali la proroga del regime transitorio è meno favorevole. Riteniamo che anche questo aspetto potrebbe essere migliorato, sempre secondo il criterio della volontarietà.

Un altro punto ancora sul quale il nostro giudizio è molto critico è costituito dal fatto che al Senato non si è voluto accogliere la richiesta, che noi avevamo avanzato, di una sostanziale modifica delle norme di avanzamento che riguardano gli ufficiali dell'Arma trasporti e materiali dell'Esercito, i quali lamentano di essere stati penalizzati dalle norme di legge e dai provvedimenti ordinativi fino ad ora adottati. Si tratta di una categoria di persone che hanno vinto lo stesso concorso degli allievi delle varie Armi, per entrare all'accademia militare; al pari di essi, hanno superato sia il biennio accademico, sia il triennio presso la scuola di applicazione; sempre al pari degli ufficiali delle altre Armi, frequentano i corsi di perfezionamento o aggiornamento previsti per progredire nella carriera e ricoprire gli incarichi di maggiore prestigio, dai corsi tecnico-applicativi nel grado di tenente fino ai corsi presso l'Istituto degli alti studi per la difesa, nei gradi di colonnello e generale; inoltre, svolgono attività di comando presso le unità operative dei vari livelli e sono normalmente impiegati negli alti comandi, compresi quelli internazionali impegnati in operazioni fuori area. Essi hanno grandi responsabilità che assumono nella direzione degli stabilimenti in cui operano militari e civili. A fronte di questa situazione, noi constatiamo l'esistenza di una macroscopica disparità di trattamento tra gli ufficiali delle varie Armi e quelli dell'Arma trasporti e materiali, perché a questi ultimi è preclusa ogni responsabilità di vertice e con il ripristino delle vecchie denominazioni per gradi dei soli generali delle varie Armi se ne sancisce la definitiva emarginazione. Ecco l'importanza di quell'articolo del provvedimento in esame — da lei citato, signor presidente — sulla differenza della denominazione e le con-

seguenze che questa, in realtà, comporta nella condizione materiale dei soggetti. L'ufficiale più anziano dell'Arma trasporti e materiali, in base alla legge 29 marzo 2001 n. 86, raggiunge il grado apicale di tenente generale solo con una promozione automatica in soprannumero rispetto alla dotazione organica, dopo avere maturato una permanenza minima di un anno nel grado di maggiore generale e continuerà ad entrare nelle commissioni di avanzamento soltanto quando verranno valutati gli ufficiali generali del suo ruolo, contando ben poco di fronte ad almeno altri otto ufficiali delle varie Armi. Non è possibile sostenere che l'Arma trasporti e materiali non abbia compiti operativi, quando persino lo stato maggiore dell'Esercito ha sentito e sente la necessità di impiegare i suoi ufficiali in incarichi di particolare rilievo previsti per gli ufficiali delle varie Armi.

Inoltre, voglio ricordare qualcosa su cui spesso riflettiamo in questa Commissione e, cioè, che questi ufficiali rischiano in prima persona e in prima linea. Richiamo l'attenzione, ad esempio, sugli scontri a fuoco sostenuti dai militari dell'Arma trasporti e materiali nelle operazioni fuori area, in Iraq: ben tre dei cinque militari dell'Esercito caduti a Nassiriya appartenevano ad essa; ricordo anche che la stessa Arma aveva già perduto tre militari in Somalia ed un militare in Kosovo. Si tratta di un lavoro che comporta rischi tutt'affatto particolari. Perciò, ci si può aspettare l'inserimento dell'Arma trasporti e materiali tra le varie Armi dell'esercito, riconoscendo al suo personale pari dignità e opportunità nello sviluppo della carriera. A questa richiesta, che noi avevamo presentato anche in altra sede, dal Governo è stato obiettato l'argomento della impossibilità di coprire i costi (è il solito discorso!). Questo argomento secondo noi è marginale essendo tali costi valutati in una cifra inferiore a 50 mila euro all'anno; comunque, potrebbero essere coperti da minime riduzioni di organico nei gradi iniziali.

Riteniamo che gli argomenti e le problematiche che ora ho trattato debbano

essere approfonditi in questa sede. Ci auguriamo che possano trovare, di qui a martedì prossimo, anche un'adeguata soluzione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Pisa per i rilievi al testo che ha illustrato. Intervendendo in qualità di relatore vorrei replicare in merito ad alcuni quesiti che formulati.

Innanzitutto, mi riferisco al problema del contingentamento dei quadri, laddove nell'ambito dell'impiego privato si tende ad allungare la possibilità di rimanere in servizio, assicurando al dipendente anche la possibilità di guadagnare qualcosa in più. Questo non avviene nelle Forze armate. Le faccio presente, onorevole Pisa, che esse hanno ridotto il proprio organico da 350 mila uomini a 190 mila unità. Ciò ha comportato un esubero di quadri rispetto alla Forza armata, cioè al personale non appartenente a tale categoria. Nei confronti di questo personale in esubero, al limite, dovrebbe essere prevista un'agevolazione ad uscire dall'amministrazione

SILVANA PISA. Però, in situazione più conveniente.

PRESIDENTE. Comunque, bisognerebbe agevolarne l'uscita, metterlo in mobilità o, comunque, prendere qualche iniziativa in tal senso. Se noi lasciamo le cose come stanno, evidentemente, andremo a regime con i quadri nel 2020. In altri termini, avremmo una quantità di quadri proporzionata alle forze esistenti soltanto nel 2020 e questo termine trovo che sia esageratamente lungo.

Quanto all'appartenenza del tenente generale dell'Arma trasporti e materiali alle commissioni di avanzamento soltanto nel caso in cui quest'ultima si occupi dell'avanzamento dei suoi ufficiali, trovo che sia abbastanza normale. La commissione permanente è costituita da rappresentanti di tutti i corpi combattenti. L'Arma trasporti e materiali è un corpo di servizio.

SILVANA PISA. Ma questi militari svolgono un servizio in prima linea e rischiano ogni giorno.

PRESIDENTE. In ogni caso, onorevole Pisa, sono di servizio e non sono combattenti. Il tenente generale ha le stesse prerogative degli altri nel momento in cui si tratta di fare avanzare i propri ufficiali. Degli altri, invece, si occupa la commissione permanente. Questo non si sta verificando nell'ultimo anno o in virtù di questo provvedimento ma si verifica ormai da anni; anzi, credo che, in precedenza, neppure per gli avanzamenti degli ufficiali dell'Arma trasporti e materiali il tenente generale, il loro ispettore, partecipasse alla commissione.

FRANCESCO BOSI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Vorrei replicare ad alcune affermazioni.

Il Governo condivide l'esigenza di addivenire ad un aggiustamento, ad un adeguamento e ad un aggiornamento di tutte queste norme, per la verità assai complesse, che disciplinano la materia dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e così via. Ci rendiamo conto che si tratta di un impegno complesso. Auspichiamo l'approvazione di questo testo unificato nei tempi più rapidi possibili, anche per consentire che già per gli avanzamenti del 2005 si possano applicare queste nuove norme. Ci rendiamo conto anche del fatto che il *corpus* normativo deve essere completato e c'è ancora da lavorare per un'integrazione con altre fattispecie che ancora non sono contemplate.

Non accetto la provocazione simpaticamente resa dall'onorevole Cossiga in ordine al fatto che tutti gli emendamenti e tutte le modifiche apportate siano state ispirate dal Governo. Per la verità, noi abbiamo preferito che questo provvedimento originasse da un'iniziativa parlamentare. Ove non ci fosse stata, l'avremmo assunta noi; abbiamo preferito così. Noi ci riconosciamo negli emendamenti che il Governo presenta; questa è una regola di carattere generale e non se ne può dedurre niente di più. Ovviamente, alcune delle modifiche intervenute anche presso il Senato possono essere state ispirate da necessità provenienti dall'ambiente militare che sono state rappresentate anche ai

parlamentari. Da questo, immaginare che vi sia una sorta di iniziativa eterodiretta sui parlamentari da parte del Governo, francamente, non corrisponde al vero. È chiaro che noi esprimiamo il parere sulle norme e sugli emendamenti, limitandoci ad esprimere parere contrario quando sono proposte norme rispetto alle quali non vi è condivisione. Altrimenti, se non ci sono forti motivi ostativi, lasciamo che la volontà del Parlamento si esprima attraverso l'iter legislativo. Ad oggi, pur riconoscendo alcune lacune rispetto all'esigenza di dare una maggiore organicità alla disciplina, siamo favorevoli a che questo provvedimento sia approvato speditamente nel testo pervenuto alla Camera, senza ulteriori modifiche che renderebbero problematica la conclusione del relativo iter.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Avverto che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 15 di martedì 9 novembre 2004.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,15.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 17 novembre 2004.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO